

PROVE MULTIPLE – Falsa partenza

Regolamento Tecnico Internazionale (edizione italiana) 1998 – 1999

Regola 162 – La partenza e l'arrivo (pag. 103-104-105) - § 7

Qualsiasi concorrente che abbia fatto una falsa partenza deve essere ammonito. Un concorrente responsabile di due false partenze, **o tre nel caso di prove multiple**, deve essere squalificato.

Regolamento Tecnico Internazionale (edizione francese) 2001 - 2002

Nell'agosto 2002 si tiene il Consiglio della IAAF al Congresso di Edmonton.
In quella sede vengono prese le decisioni che cambiano alcune delle procedure inerenti le partenze.

Regolamento Tecnico Internazionale (edizione italiana) 2002 - 2003

In data **23 dicembre 2002** da Monaco, il Segretario Generale della IAAF ha trasmesso alle Federazioni Nazionali, Membri del Consiglio, Comitato Tecnico, Associazioni d'Area e Organizzatori di Meeting i commenti e le raccomandazioni che il Comitato Tecnico della IAAF ha desiderato fossero portate all'attenzione delle Federazioni Nazionali e degli Organizzatori di Meeting.

Per la partenza sono queste:

Regola 128.1 – Omissis

Regola 162.7

1. **Dal 1° Gennaio 2002**, nelle gare di **Prove Multiple**, se un atleta si rende responsabile di **2 false partenze**, deve essere squalificato nella relativa gara di corsa.
2. **Dal 1° Gennaio 2003**, solo una falsa partenza per gara è permessa senza la squalifica di ogni atleta che ha commesso una falsa partenza.

Queste regole sono riportate a pagg. 54 e 55 del Regolamento Tecnico Internazionale – edizione italiana 2002-2003, § 7 che infatti così conclude:

Nelle prove multiple, se un atleta è responsabile di due false partenze deve essere squalificato.

Il Regolamento non parla di diversa decorrenza del provvedimento.

Il Consiglio Federale della FIDAL nella riunione del **18.03.2003** ha deliberato di sospendere per gli anni 2003-2004, limitatamente alle Categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, l'applicabilità della regola in oggetto (162.7) per quanto riguarda le norme, **in vigore dall'1.1.2003**, relative alle false partenze.

Di conseguenza, per le citate categorie, restano valide le norme precedentemente in vigore.

La Segreteria Nazionale del G.G.G. ha reso nota questa delibera ai Fiduciari Regionali e Provinciali con circolare AT/sm. Prot. 05850 dell'11 aprile 2003.

Se ne deduce quindi che la delibera consigliare non tocca le norme precedenti l'1.1.2003 e che pertanto resta valida la disposizione che squalifica il concorrente partecipante ad una prova multipla, al momento della sua seconda partenza falsa.

A cura della COMMISSIONE TECNICA PARTENZA